

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la domanda di grazia presentata da Pierluigi Malè, Sorengo

(dell'11 marzo 1975)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Formuliamo le nostre osservazioni alla domanda di grazia presentata il 12/25 febbraio 1975 dal signor Pierluigi Malè, di Luigi, nato a Magadino il 14 settembre 1935, originario di Locarno, domiciliato a Sorengo, rappresentante, coniugato (rappresentato dalla moglie Heidi Malè-Hilpert, via al Moretto 6, Sorengo).

Con sentenza dell'11 dicembre 1974 la Corte delle Assise criminali in Lugano ha condannato il Malè a 2 anni e mezzo di reclusione, da dedurre il carcere preventivo del 3 febbraio 1974, per ripetuta complicità in contraffazione di monete, ripetuto acquisto e deposito di monete false, complicità in ripetuta tentata messa in circolazione di monete false.

Con la stessa sentenza la Corte ha revocato la sospensione condizionale accordata il 1. marzo 1973 dalla Procura pubblica di Bellinzona per una condanna a 10 giorni di detenzione per distrazione di oggetti pignorati.

Complessivamente il Malè deve quindi scontare una pena di 30 mesi e 10 giorni. L'esecuzione ha avuto inizio il 3 febbraio 1974 e termina il 12 luglio 1976. L'eventuale liberazione condizionale può essere concessa con l'8 ottobre 1975.

Il Malè ha scontato finora (11 marzo 1975) 1 anno e 8 giorni. Deve ancora scontare 7 mesi e 28 giorni per essere liberato condizionalmente. Per essere liberato definitivamente dalla pena complessiva di 30 mesi e 10 giorni, egli dovrebbe scontare ancora 18 mesi e 2 giorni.

Ogni pena può essere condonata parzialmente o totalmente dalla grazia (art. 396 CPS). Dalla domanda non appare chiaramente se la grazia è chiesta per l'intero periodo fino alla liberazione definitiva o solo per il periodo fino all'eventuale liberazione condizionale. In via subordinata l'interessato chiede di poter lasciare il carcere all'inizio del mese di agosto 1975.

E' opportuno quindi considerare le tre seguenti possibilità :

- grazia per il periodo intercorrente dal giorno della decisione del Gran Consiglio fino al 12 luglio 1976 (giorno della liberazione definitiva) ;
- grazia per il periodo intercorrente dal giorno della decisione del Gran Consiglio fino all'8 ottobre 1975 (giorno dell'eventuale liberazione condizionale) ;
- grazia per il periodo 31 luglio 1975 - 8 ottobre 1975 (giorno dell'eventuale liberazione condizionale).

Nell'istanza si mette specialmente in rilievo la situazione familiare. I figli sono particolarmente legati al padre : la sua lontananza crea una situazione penosa.

Il Consiglio di vigilanza, competente ai sensi dell'art. 6 della legge sull'esercizio del diritto di grazia del 5 novembre 1945, ha preavvisato negativamente la domanda. La Direzione del Penitenziario, pure chiamata a dare il suo preavviso, ha fatto notare il comportamento corretto del Malè, pur ritenendo che la grazia non sia giustificata.

E' chiaro che l'espiazione di una pena detentiva comporta conseguenze sia

per il condannato sia per la famiglia. Tuttavia se questa considerazione dovesse prevalere sulla considerazione della giusta punizione, si giungerebbe all'assurda conclusione di non poter più procedere a far espiare le pene privative della libertà personale. Osserviamo che nel commisurare la pena la Corte ha tenuto conto della particolare situazione in cui l'interessato si è venuto a trovare condannandolo a 2 anni e mezzo di fronte ai 4 richiesti dell'accusa.

Come è noto la grazia non costituisce un giudizio di merito di grado superiore che possa annullare un giudizio penale. La grazia è una misura di carattere straordinario perchè costituisce un intervento del potere politico nelle competenze della magistratura penale e può essere pronunciata per i più svariati motivi (ad es. per mitigare il rigore di una pena, per tener calcolo di casi particolari della vita quali gravi malattie o altro, ecc.). L'Autorità competente gode infatti, a questo riguardo, del più esteso potere discrezionale (cfr. Schwander, Das Schweizerische Strafgesetzbuch, pag. 245 ss.). Se la grazia può, in principio, essere accordata per non importa quali motivi, è tuttavia necessario che questi motivi siano gravi e di carattere eccezionale. E' chiaro che la situazione in cui si trova l'istante non è nè grave nè eccezionale.

Per i motivi sopra esposti vi invitiamo a respingere la domanda di grazia.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

U. Sadis

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli